

## CONTENZIOSO

---

### ***Il (complicato) rapporto tra processo tributario e processo penale***

di Angelo Ginex

Il **rapporto tra processo tributario e processo penale** è regolato segnatamente dall'[articolo 20 D.Lgs. 74/2000](#), secondo cui *"il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario **non possono essere sospesi** per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione"*.

Tale norma sancisce il **principio del doppio binario**, già ricavabile dalla riforma operata dalla L. 516/1982, secondo cui il procedimento amministrativo di accertamento, il processo tributario e quello penale si svolgono in modo assolutamente **indipendente**. Va da sé quindi che, ove vi sia contemporanea pendenza degli stessi, non deve essere sospeso né il processo tributario, né il processo penale, in quanto **non esiste alcun rapporto di pregiudizialità** di un processo rispetto all'altro.

Tuttavia, occorre precisare che la **separazione dei processi**, con autonomia di determinazione, non può essere vista in modo estremizzato, apparendo ovvio che, nel concreto, il giudice tributario e quello penale **debbono considerare, con opportuna attenzione, quanto vagliato e dedotto dall'altro giudice**, nonché quanto compiuto dall'Amministrazione finanziaria.

Infatti, la Corte di Cassazione ha evidenziato, in diverse occasioni, come il **giudice penale**, pur non vincolato alle risultanze esterne dei **conteggi effettuati dall'Amministrazione**, nel senso che egli effettua una valutazione attenta e critica di quanto appreso, comparandolo con quel che è di sua assunzione diretta.

Appare quindi evidente come la suddetta **separazione non sia assoluta**, ma conosca vari temperamenti, il più importante dei quali è costituito dalla c.d. **circolazione della prova**, ossia dal fatto che le informazioni raccolte assumono la veste di documenti, una volta esaminati sotto la lente prospettiva dell'altro rito processuale.

Un'ulteriore forma di raccordo tra i due procedimenti è data dal **rapporto di alternatività tra sanzioni penali e sanzioni amministrative**, nell'ipotesi in cui un medesimo fatto sia punibile sia come illecito amministrativo, sia come illecito penale.

In tal caso, l'[articolo 21 D.Lgs. 74/2000](#) ha previsto che la **sanzione penale escluda quella amministrativa**, ma, anche quando pende un processo penale, la cui conclusione potrebbe escludere la sanzione amministrativa, l'Amministrazione finanziaria **irroga comunque le sanzioni amministrative** relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

In pendenza del processo penale, il **provvedimento di irrogazione** della sanzione amministrativa resta **sospeso**; quando si conclude il processo penale, la sanzione amministrativa, se è da eseguire, viene eseguita, o altrimenti diventa definitivamente ineseguibile.

In particolare, se il **processo penale** si conclude con una **condanna**, la sanzione penale rende **ineseguibile la sanzione amministrativa**. Se, invece, il processo penale si conclude con l'**archiviazione**, o con **sentenza irrevocabile di assoluzione** o di **proscioglimento** che esclude la rilevanza penale del fatto, la sanzione amministrativa diviene **eseguibile**.

Per quanto concerne, infine, l'**efficacia del giudicato** penale nel processo tributario, o del giudicato tributario nel processo penale, si rileva che non sono previste disposizioni particolari. L'[articolo 654 c.p.p.](#) prevede che gli **accertamenti di fatto**, contenuti nelle sentenze penali passate in giudicato, vincolano nel processo amministrativo e civile, ma **non** è previsto che **vincolino il giudice tributario**.

In conclusione, quindi, può accadere che **i due processi si concludano con accertamenti contrastanti di un medesimo fatto**, o che il giudice penale quantifichi l'imposta evasa, ai fini del superamento della soglia di punibilità, in misura diversa rispetto al giudice tributario.

OneDay Master

## APPELLO E REVOCAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: NORMATIVA E PRESUPPOSTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)